



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

CIRCOLARE INERENTE ALLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MERITO ALL'USO DELLE FASCE COSTIERE
AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE AMOVIBILI STAGIONALI PER ATTIVITÀ TURISTICO-BALNEARI

Premesso che:

- con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che nelle more della redazione del Piano di bacino distrettuale, di cui all'art. 65 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul territorio del Distretto si continuano ad applicare i *Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico* [PSAI], redatti dalle ex Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, per i rispettivi ambiti di riferimento;
- gli obiettivi dei Piani di Assetto Idrogeologico - PAI sono finalizzati a concorrere alla realizzazione di condizioni volte all'incolumità delle persone, alla sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale, promuovendo, in tal senso, corrette e oculate azioni di uso del suolo per uno sviluppo sicuro e responsabile del territorio, ovvero misure non strutturali e strutturali per la mitigazione e gestione del rischio connesso a pericoli da fenomeni franosi, da cavità e idraulici, su scenari temporali di medio-lungo periodo;
- i PAI, essendo strumenti di pianificazione e programmazione rivolti ad aree di rilevante estensione, forniscono una zonazione qualitativa della pericolosità e del rischio connesso all'accadimento di fenomeni di dissesto idrogeologico; essi abilitano, comunque, il ricorso a metodi avanzati di stima quantitativa del rischio (da privilegiare in aree di dimensione contenute) che consentano, sulla base di studi elaborati anche con metodi ingegneristici ad una scala di dettaglio, di operare un incremento del livello di conoscenza relativamente all'analisi della pericolosità, alla valutazione delle conseguenze ed alla stima del rischio, soprattutto nelle zone riconosciute – sulla base di studi qualitativi – a pericolosità/rischio molto elevato ed elevato.

Tanto premesso occorre rilevare che l'esigenza di omogeneizzare ed uniformare le Norme dei suddetti *Piani Stralcio*, attualmente vigenti e risalenti alle soppresse Autorità di Bacino, ed, in generale, di rendere di facile interpretazione i vincoli sottesi alla prevenzione del rischio idrogeologico e da erosione costiera ed alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e delle cose, richiede un tempo per la comparazione tra le molteplici disposizioni e la valutazione delle peculiarità morfologiche del territorio del Distretto incompatibile con la risoluzione di problematiche di brevissimo periodo.

Nella fattispecie, nell'imminenza della fase apicale della stagione balneare, con specifico riferimento alle concessioni demaniali marittime ed a proposito della possibilità di installare, a servizio delle stesse, strutture stagionali amovibili, vi è la contemporanea esigenza di garantire la massima ricettività turistica, in linea con le previsioni di cui al recente D.L. n. 77/2021 recante "*Governance del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure*", e di assicurare l'incolumità delle persone e delle cose.

In questo senso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nelle more della redazione del Piano di Gestione del Sistema Costiero inserito nella programmazione distrettuale ed in fase di predisposizione – basato sull'impiego di un percorso di analisi multidisciplinare e multiscale con una

strategia di elaborazione delle informazioni e gestione delle conoscenze di tipo “top down”, che consente di procedere ad affinamenti delle stesse in funzione della dimensione dell’area di studio e della scala territoriale di analisi – ritiene sia possibile consentire, per il solo trimestre luglio-agosto-settembre 2021, l’installazione di strutture amovibili stagionali a tutti gli stabilimenti balneari che ne abbiano fatto/ne facciano richiesta, anche in aree perimetrate a pericolosità/rischio idrogeologico nei PSAI, approvati o adottati che siano, purché vengano rispettate idonee misure di sicurezza, come un adeguato distanziamento da costoni e/o foci di corsi d’acqua, e prescindendo, in considerazione del fattore meteorologico statistico del predetto periodo indicato, e solo per detto periodo, da altre misure correlate ai rischi connessi a fenomeni naturali.

Le valutazioni circa le misure di sicurezza da osservare da parte degli stabilimenti balneari concessionari per l’installazione delle strutture stagionali amovibili, come già la valutazione del rischio correlato a fenomeni naturali, atti ad incidere sulla sicurezza degli stabilimenti, delle strutture insistenti nelle aree di pertinenza degli stessi, del personale dipendente e degli utenti degli stabilimenti medesimi, sono demandate ai Sindaci dei Comuni territorialmente competenti, in quanto autorità di Protezione Civile, sulla base di una specifica perizia asseverata da tecnico qualificato (supportata da un quadro conoscitivo di maggiore dettaglio rispetto a quello della scala di bacino in merito alla probabilità di accadimento del fenomeno nonché alla vulnerabilità ed alle conseguenze sugli elementi esposti), dalla quale risulti la sussistenza di idonee condizioni, ovvero le misure da adottare, per una fruizione in sicurezza delle strutture amovibili da installare per il periodo indicato.

Le strutture per le quali è stata fatta o verrà fatta richiesta, oltre a dover avere le prescritte caratteristiche di “amovibilità”, dovranno essere installate nel rispetto delle prescrizioni comunali relative al distanziamento dalle aree interessate da pericolosità/rischio idrogeologico e rispettare puntualmente le prescrizioni normative vigenti in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il controllo circa l’osservanza delle suddette prescrizioni è posto a carico degli stessi Comuni territorialmente competenti. L’Autorità di bacino potrà prevedere controlli a campione nel territorio distrettuale. In caso di inosservanza delle prescrizioni le misure sanzionatorie sono stabilite dal Comune nell’ambito del quale ricade l’insediamento balneare.

Considerato che la realizzazione delle strutture in parola potrebbero favorire la presenza di persone in areali riconosciuti a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni dovranno impegnarsi a porre in essere le necessarie misure di prevenzione utili a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In particolare gli stessi dovranno definire ed attuare un programma di monitoraggio e controllo per una gestione in sicurezza delle stesse aree, inibendone la fruizione in caso di evidenti condizioni meteo avverse e/o in relazione agli avvisi di allerta meteo diramati dai servizi di Protezione Civile regionali.

La presente circolare, che ha avuto il parere positivo della Conferenza Operativa di questa Autorità di bacino distrettuale nella seduta del 8/07/2021, è stata predisposta sia per cercare di venire incontro e risolvere le pertinenti richieste pervenute da Comuni costieri del Distretto, sia per consentire, pienamente in linea con le previsioni di cui all’ultimo, citato D.L. “Semplificazioni” n. 77/2021, l’ampliamento vigilato dell’offerta turistica, il rilancio di un settore strategico per i suddetti Comuni e l’aumento della possibilità di impiego di lavoratori stagionali, salvaguardando al contempo le esigenze di prevenzione dei rischi e di tutela dell’incolumità pubblica.

Il Dirigente Tecnico
ing. Filippo PENGUE



Il Segretario Generale
Vera CORBULLI

